

Repertorio n.9785

Raccolta n.6767

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di novembre in Cagliari, alla via dei Passeri civico 3, presso il mio ufficio secondario, alle ore diciassette e trenta minuti.

10 novembre 2022 alle 17.30

Dinanzi a me **Dottor Alessandro Dessy, Notaio in Lanusei**, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è comparso il signor:

- **Ugo Bressanello**, nato a Roma il giorno 8 maggio 1966, domiciliato per la carica presso la sede della fondazione, codice fiscale BRS GUO 66E08 H501E, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della fondazione "**Fondazione Domus de luna - ONLUS**", con sede in Cagliari, via Francesco Coco n. 2, codice fiscale 92136040927, partita IVA 03732040922 e iscritta nella Sezione G - altri ETS del RUNTS ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. G) e dell'art. 22, c.1 bis del D. Lgs. 117/2017; repertorio RUNTS n. 29866 - codice pratica 474581, - Pratica n. TSFO-01\_000474581, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge. Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora sono convenuti i consiglieri di amministrazione della predetta fondazione, - per riunirsi, discutere e deliberare sull'argomento, tra gli stessi previamente concordato, di cui al seguente,

Ordine del giorno:

- modifiche statutarie relative all'acquisto della qualifica di impresa sociale al fine di iscrivere la Fondazione nell'apposita sezione del Registro delle imprese;  
- deliberare inerenti e conseguenti.

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente riunione a ed a dare atto, mediante pubblico verbale, delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 12 (dodici) del vigente Statuto e per designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza lo stesso richiedente, il quale constata e fa constare:  
- che il consiglio di amministrazione è stato regolarmente convocato in forma straordinaria come previsto dallo statuto della fondazione;  
- che è presente la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri, nella propria persona e nelle persone di:  
- medesimo Ugo Bressanello, come sopra generalizzato;  
- la vice Presidente Petra Paolini, nata a Roma il giorno 09

Studio Notarile  
Notai Associati  
CORNAGLIA-DESSY

COPIA

Registrato a:  
LANUSEI  
il 06/12/2022  
n. 1481  
Serie 1T  
Pagati euro  
Modello Unico

marzo 1966, residente a Cagliari, in via Favonio 25, codice fiscale PLN PTR 66C49 H501V;

- Consigliere Franco Milia, nato a Oristano il giorno 13 febbraio 1968, residente a Quartu Sant'Elena, in via Italia 13, codice fiscale MLI FNC 68B13 G113Q;

- che l'identità e la legittimazione dei presenti, per l'intervento ed il voto nel consiglio, sono state da lui stesso accertate;

- che, pertanto, il consiglio di amministrazione è validamente costituito ed atto a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola sull'argomento all'ordine del giorno il Presidente espone agli intervenuti i motivi che, a suo giudizio, rendono opportuno far assumere alla fondazione la qualificazione di impresa sociale.

A tale fine si rende opportuno modificare lo statuto sociale rendendolo più aderente a quanto disposto dal d.l. 112 del 3 luglio 2017 e facendo emergere il carattere di impresa sociale della fondazione, riformulando l'articolo uno del vigente statuto, concernente costituzione e denominazione della fondazione, e aggiungendo all'articolo quattro, relativo allo scopo della fondazione, la rubrica "oggetto sociale".

Il presidente da atto che tutti gli intervenuti dichiarano di avere esatta conoscenza del nuovo testo proposto.

Segue sul punto idonea discussione e votazione per alzata di mano al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che il consiglio di amministrazione, all'unanimità,

delibera:

1) di modificare, così come proposto dal presidente, l'articolo uno del vigente statuto sociale nel modo che segue:

#### **" Articolo uno**

##### **Costituzione e denominazione**

È costituita, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (*Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*), e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato **"Fondazione Domus de Luna - ETS - impresa sociale"** che assume la forma giuridica di fondazione di partecipazione.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni disciplinato dal titolo IV del codice del terzo settore.

La fondazione esercita in via stabile e principale una attività di impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favo-

rendo il più ampio coinvolgimento di lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività ai sensi dell'art 1 d.l. 112/2017, in relazione allo scopo e all'oggetto sociale infra meglio precisato."

2) di modificare la rubrica dell'articolo quattro come segue:

"Articolo quattro

Scopo della fondazione e oggetto sociale".

3) di approvare il nuovo testo dello statuto che qui si allega sotto la lettera "A";

4) di dare mandato al presidente per l'esecuzione di quanto deliberato.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolto il consiglio essendo le ore diciassette e minuti cinquanta.

Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 GDPR, dichiara di prestare il suo consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato alle ore diciotto e minuti zero previa lettura da me datane al comparente il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà e a verità.

Consta l'atto di due fogli in piccola parte da me manoscritti e in parte scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime sei facciate fin qui.

Ugo Bressanello

Dottor Alessandro Dessy, Notaio

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 6767 di raccolta.

## **Statuto della fondazione**

### **Capo I**

#### **Costituzione, sede, durata e scopo**

##### **Articolo uno**

###### **Costituzione e denominazione**

È costituita, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (*Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*), e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato "**Fondazione Domus de Luna - ETS - impresa sociale**" che assume la forma giuridica di fondazione di partecipazione.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni disciplinato dal titolo IV del codice del terzo settore.

La fondazione esercita in via stabile e principale una attività di impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento di lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività ai sensi dell'art 1 d.l. 112/2017, in relazione allo scopo e all'oggetto sociale infra meglio precisato.

##### **Articolo due**

###### **Sede, delegazioni e uffici**

La fondazione ha sede legale nel Comune di Cagliari.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere istituite con deliberazione del consiglio di amministrazione al fine di svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione, di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla fondazione stessa. L'ambito territoriale della fondazione è prevalentemente quello regionale.

##### **Articolo tre**

###### **Durata**

La durata della fondazione è a tempo indeterminato.

##### **Articolo quattro**

###### **Scopo della fondazione e oggetto sociale**

La fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei campi specificati nei punti che seguono.

Essa, allo scopo di mantenere e ripristinare un elevato stan-

dard di servizi in favore della collettività, si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

**a)** organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le disposizioni dell'articolo 1 (*Principi generali e finalità*), primo e secondo comma, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*), e successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*), e successive modifiche;

**b)** esercizio e gestione di strutture sanitarie e socio sanitarie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ambulatorio medico specialistico;

**c)** gestione di progetti assistenziali nel rispetto delle modalità disciplinate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modifiche;

**d)** organizzazione e gestione attività di educazione, istruzione e formazione professionale, secondo le disposizioni della legge 28 marzo 2003, n. 53 (*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*), e successive modifiche e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

**e)** gestione di interventi e di servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

**f)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

**g)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale contemplate in questo articolo;

**h)** gestione di servizi rivolti all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1 (*Finalità e oggetto*), comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (*Delega al Governo per la*

*riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale);*

**i)** gestione di alloggio sociale, secondo le disposizioni del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 (*Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea*), e successive modifiche, e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

**l)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

**m)** erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate e di attività di interesse generale a norma di questo articolo;

**n)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle persone in favore delle quali la fondazione opera.

Scopi principali della fondazione sono:

- il sostegno di persone, associazioni e istituzioni col fine di assistere e di curare soggetti in condizioni disagiate e, in particolare, minori e madri con la gestione di servizi di accoglienza e di cura, sussidi e contributi;

- perseguire l'interesse della collettività alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, favorendo lo sviluppo di servizi di assistenza sociale e educativa orientati alla risposta ai bisogni dei minori in situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, familiare, di disadattamento o di devianza, siano essi destinati direttamente al minore o al nucleo familiare di riferimento;

- favorire la creazione di comunità alloggio, di centri di prima accoglienza per minori e donne in attesa o madri con neonati, al fine di migliorarne le condizioni di vita;

- promuovere l'integrazione sociale delle persone in situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, familiare, di disadattamento o di devianza con lo sviluppo di una rete di servizi orientati al loro inserimento protetto in ambito lavorativo;

- promuovere la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia permanentemente destinata in beneficenza per finanziare le predette attività;

- promuovere direttamente e indirettamente la raccolta di fondi da distribuire, insieme al denaro che si ricava dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 (*Raccolta fondi*) del decreto legislativo 117/2017;

- finanziare e sostenere corsi e progetti socio-educativi e di formazione professionale e in genere tutte le attività ritenu-

te propedeutiche e utili al conseguimento dei fini istituzionali;

- promuovere la diffusione della cultura del rispetto dei minori, sensibilizzando il pubblico sull'importanza degli istituti dell'affidamento e dell'adozione mediante servizi, convegni e conferenze in istituzioni pubbliche e private, informazioni via web e nelle diverse forme di comunicazione su internet, mediante la produzione e la diffusione d'iniziative editoriali sull'argomento.

La fondazione promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori e la tutela dei diritti civili delle persone in situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, familiare, di disadattamento o di devianza affinché sia garantito loro il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

La fondazione si propone anche:

- 1) lo studio e la diffusione di conoscenze, d'idee e di orientamenti culturali atti ad accrescere la sensibilità dei cittadini per i valori delineati prima e il senso di responsabilità individuale nella costruzione del futuro delle persone svantaggiate;
- 2) la formazione dei cittadini che si riconoscono nei principi ispiratori della fondazione;
- 3) la diffusione d'idee che favoriscano la soluzione dei problemi delle persone svantaggiate in armonia con i principi ispiratori della fondazione, anche mediante l'utilizzo di pubblicazioni, di trasmissioni radiotelevisive e della rete internet;
- 4) il coordinamento con i docenti di scuole di ogni ordine e grado e d'istituti universitari per rendere più efficace l'azione educativa e formativa delle persone svantaggiate;
- 5) il coordinamento delle proprie attività con quelle di altre istituzioni civili e sociali, laiche e religiose, siano esse pubbliche o private;
- 6) la realizzazione di progetti, di collaborazioni e di consulenze con enti pubblici e con i privati, a sostegno di persone in situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, familiare, di disadattamento o di devianza;
- 7) la promozione di attività di beneficenza e di sostegno economico nei casi in cui le persone da assistere e le loro famiglie siano in condizioni di indigenza;
- 8) la promozione e la formazione delle figure degli amministratori di sostegno e dei tutori nominati dall'autorità giudiziaria;
- 9) la promozione della parità di trattamento e della tutela dei diritti e il contrasto a fenomeni di discriminazione attuati nei confronti di persone svantaggiate e delle persone con disabilità intellettiva;

**10)** l'organizzazione di convegni, incontri e di dibattiti nelle scuole, nelle università e in altre strutture aperte al pubblico sui problemi di tali persone;

**11)** la collaborazione con le istituzioni per elaborare e attuare progetti di formazione e di solidarietà sociale;

**12)** il supporto a iniziative delle amministrazioni pubbliche connesse alle attività della fondazione.

La fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei fondatori, dei partecipanti e di terzi.

La fondazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale che possono essere anche fondatori e partecipanti.

La fondazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 (*Risorse*) del decreto legislativo 117/2017.

I rapporti tra la fondazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge o da apposito regolamento adottato dalla fondazione.

È vietato alla fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle a queste direttamente connesse, quali, per mera esemplificazione, quelle contenute in questo articolo.

La fondazione non potrà essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e degli altri enti di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo 117/2017.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà compiere ogni opportuno atto e stipulare i contratti necessari al proprio funzionamento e per il finanziamento delle operazioni deliberate.

#### **Articolo quattro bis**

##### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

La fondazione, secondo le disposizioni dell'articolo 6 (*Attività diverse*) del decreto legislativo 117/2017, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale esposte nell'articolo tre, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del decreto legislativo 117/2017 e dalla normativa vigente.

In particolare, senza esclusione di altre operazioni e contratti, la fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori esposti sopra, con quella di eventuali altri enti che abbiano analoghe finalità, anche con la partecipazione a istituzioni e organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e il co-finanziamento di progetti specifici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà



inoltre:

- a) assumere finanziamenti e mutui a breve, a medio e a lungo termine, stipulare locazioni, concessioni e comodati, acquistare immobili in proprietà e in diritto di superficie e stipulare con enti pubblici e con soggetti privati le convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri immobiliari, opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi;
- b) amministrare e gestire i beni dei quali sia proprietaria, locatrice, comodataria e che, comunque, possieda o detenga;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività e di studi e consulenze specifiche;
- d) partecipare a bandi, gare e concorsi nazionali e internazionali che attengano alla propria attività;
- e) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
- f) organizzare e gestire attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della fondazione;
- g) curare attività di ricerca scientifica svolta direttamente dall'ente o essa affidata a università e a enti di formazione di alto valore;
- h) gestire e svolgere, in modo accessorio o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti editoriali e di audiovisivi in genere e di diffusione di idee e di programmi tramite internet, degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili) e di vari oggetti;
- i) organizzare spettacoli e concerti, gestire e promuovere aste e lotterie per fini di beneficenza, anche con l'ausilio dei mezzi, delle tecniche e dei metodi messi a disposizione dalla tecnologia moderna;
- l) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Articolo cinque**

##### **Patrimonio e mezzi finanziari**

Il patrimonio della fondazione è formato dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti eseguiti con tale imputazione in denaro, in beni mobili e immobili e in altre utilità impiegabili per il perseguimento dei suoi scopi dai fondatori e da altre persone fisiche e giuridiche.

I beni mobili e immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo senza il vincolo della destinazione al suo patrimonio, compresi i contributi elargiti da persone fisiche e da enti pubblici e privati, le eventuali donazioni e disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione, i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, i proventi di eventuali iniziative promosse dalla fondazione, le rendite del suo patrimonio e ogni altra entrata non destinata al suo incremento co-

stituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della fondazione.

La fondazione, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 8 (*Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro*) del decreto legislativo n. 117/2017, non può avere fini di lucro diretto e indiretto.

Le rendite e le risorse della fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della fondazione.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

La fondazione non può, neanche in modo indiretto, distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano eseguite a favore di altre organizzazioni del terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

Quando risulti che il patrimonio minimo di cui al quarto comma dell'articolo 22 (*Acquisto della personalità giuridica*) del decreto legislativo n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo., se nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

#### **Articolo sei**

##### **Indicazioni su modi particolari di finanziamento e di erogazione dei servizi d'assistenza a fronte di donazioni ricevute**

La fondazione può impegnarsi, tramite apposite convenzioni con soggetti privati, enti locali e soggetti pubblici, a garantire l'erogazione dei servizi di assistenza e residenzialità alle persone svantaggiate anche dopo la scomparsa di chi ne abbia cura.

Se la fondazione a tale scopo ricevesse in donazione un immobile o una parte di immobile, nell'atto di donazione potrà essere convenuto:

- che la persona svantaggiata sia assistita nel medesimo immobile o parte dell'immobile donato o, con il consenso del donante, in altra corrispondente struttura;
- che la fondazione abbia facoltà di realizzare nell'immobile una struttura residenziale nella quale ospitare e far assistere altre persone svantaggiate, con gradualità e idoneità di inserimento, che a quel momento risultino in attesa di ricevere le prestazioni di assistenza residenziale: il tutto fermo l'obbligo di assistenza in loco eventualmente assunto.

Gli immobili e le parti di immobile nelle quali non sia possibile realizzare strutture residenziali sono utilizzati secondo le decisioni assunte dal consiglio di amministrazione

nell'esclusivo interesse della fondazione.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di rifiutare donazioni se le loro modalità o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della fondazione non garantiscono l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere o se possono causare un depauperamento attuale o futuro del patrimonio.

## **Capo II**

### **Membri e organi della fondazione**

#### **Articolo sette**

##### **Fondatori, partecipanti, sostenitori e volontari**

##### **Obblighi e diritti degli aderenti e criteri di ammissione**

I fondatori sono i signori Ugo Bressanello e Petra Paolini.

Possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti, le associazioni, anche non riconosciute, e le altre istituzioni, anche con sede all'estero, che, condividendo i fini della fondazione, contribuiscono alla sua vita e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e donazione di beni, nei modi e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'assemblea.

I fondatori e i partecipanti hanno diritto di accedere ai locali e alle strutture funzionali della fondazione in modo da non recare pregiudizio alla sua attività, di consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva e di partecipare alle iniziative dell'ente.

Non è ammessa la categoria di partecipanti temporanei.

L'organo amministrativo può stabilire di anno in anno l'entità della quota associativa dovuta dai partecipanti e per gli anni nei quali l'organo amministrativo non ne avesse deliberato l'entità la quota associativa sarà dovuta nella misura stabilita per l'anno precedente.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Possono ottenere la qualifica di sostenitori le persone fisiche e giuridiche e gli enti che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono al perseguimento dei suoi scopi mediante uno o più dei seguenti apporti: versamento annuo nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione; attribuzioni di beni materiali e immateriali inferiori alla misura minima necessaria per assumere la qualifica di partecipante.

Possono ottenere la qualifica di volontari le persone fisiche maggiorenni che, condividendo i fini della fondazione, contribuiscono al perseguimento dei suoi scopi mediante attività di volontariato a suo favore per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

Le persone che prestano attività di volontariato devono essere assicurate per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi secondo le disposizioni dell'articolo 18

(Assicurazione obbligatoria) del decreto legislativo 117/2017. I volontari devono svolgere l'attività a favore della fondazione a titolo personale, volontario e gratuito, senza alcun fine di lucro anche indiretto, in modo conforme agli scopi della fondazione.

Le prestazioni e le attività dei volontari sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

L'ammissione dei sostenitori e dei volontari è deliberata dal consiglio di amministrazione.

#### **Articolo otto**

##### **Esclusione e recesso**

Il consiglio di amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione di partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri che derivano da questo statuto, tra i quali, in via esemplificativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dallo statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;
- fallimento o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I fondatori, i partecipanti, i sostenitori e i volontari, fermo il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, possono recedere dalla fondazione in ogni momento.

Il consiglio di amministrazione decide l'esclusione dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata adeguatamente all'escluso.

L'escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

#### **Articolo nove**

##### **Organi della fondazione**

Gli organi della fondazione sono:

- il consiglio di amministrazione;
- il presidente e il vicepresidente;
- l'assemblea;
- il direttore generale;
- il comitato scientifico;
- l'organo di controllo;
- l'organo di revisione (eventuale, nominato al verificarsi

delle condizioni di cui all'articolo 31 (*Revisione legale dei conti*) del decreto legislativo n. 117/2017.

È facoltà dell'assemblea prevedere un compenso fisso o periodico per coloro che ricoprono le cariche sociali; detto compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze delle persone che ricoprono cariche sociali. In ogni caso tutti i titolari di cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse della fondazione, sempre nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 (*Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro*) del decreto legislativo n. 117/2017.

L'elezione degli organi della fondazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

È vietata la corresponsione ai membri degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni dal d.P.R. 10 ottobre 1994, n° 645 (*Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti*) e dal decreto legge 21 giugno 1995, n° 239 (*Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645*) convertito nella legge 3 agosto 1996, n° 336 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo dieci**

##### **Consiglio di amministrazione**

I fondatori e i loro figli e discendenti avranno sempre diritto di far parte del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, fermi restando i poteri dell'autorità regionale contemplati nell'articolo 25 del codice civile, è composto da un rappresentante di ciascuno dei fondatori o in mancanza di uno di essi da uno dei figli, in ordine di età, e in seguito dai loro discendenti in linea retta.

Il consiglio di amministrazione è composto, inoltre, da un numero di consiglieri variabile tra un minimo di uno ed un massimo di cinque scelti dal consiglio stesso (o dai soci fondatori o dai loro figli e discendenti in caso di scioglimento del consiglio) tra professionisti che operino nel campo giuridico, sociale, sanitario ed economico-finanziario.

I figli e i discendenti dei fondatori che non facciano parte del consiglio di amministrazione della fondazione dovranno designare un loro rappresentante comune per i rapporti con la fondazione.

Ai figli e ai discendenti dei fondatori di grado successivo al

primo subentrerà nei diritti contemplati da questo statuto il figlio o il discendente maggiore di età, in modo che le generazioni future siano sempre rappresentate da un solo soggetto per ogni stirpe.

I componenti il consiglio di amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività dell'organo in modo attivo e personale.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo della fondazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il consiglio di amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il consiglio di amministrazione, in ragione delle disposizioni degli articoli 2392 (*Responsabilità verso la società*), 2393 (*Azione sociale di Responsabilità*), 2393-bis (*Azione sociale di Responsabilità esercitata dai soci*), 2394 (*Responsabilità verso i creditori sociali*), 2395 (*Azione individuale del socio e del terzo*) e 2409 (*Denuncia al tribunale*) del codice civile, rispondono verso la fondazione, i creditori della fondazione e dei terzi.

Si applica in ogni caso la disposizione dell'art. 2475-ter (*Conflitto d'interessi*) del codice civile.

Se nel corso del mandato consiliare vengono a mancare uno o più consiglieri, i fondatori o i loro discendenti rimasti in carica li sostituiscono per cooptazione o riducono il numero dei componenti del consiglio.

I consiglieri nominati secondo le disposizioni del comma precedente scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, il consiglio d'amministrazione rimane in carica nella residua composizione per la sola gestione ordinaria fino a quando esso stesso si ricostituisca.

I fondatori componenti del consiglio di amministrazione hanno diritto di compiere, nei modi specificati in un successivo regolamento, attività di indirizzo della fondazione e di sorveglianza sulle attività svolte dagli organi statuari.

I membri del consiglio non possono farsi rappresentare nell'attività decisionale.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile (*Cause di ineleggibilità e di decadenza*).

Gli amministratori devono porre in essere gli adempimenti previsti nel sesto e nel settimo comma dell'articolo 26 (*Organo di amministrazione*) del decreto legislativo n. 117/2017.

Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del

consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dallo stesso consiglio.

Le convenzioni tra la fondazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 (*Convenzioni*), primo comma, del decreto legislativo 117/2017 sono deliberate dal consiglio di amministrazione che ne determina anche i modi di attuazione e sono stipulate dal presidente della fondazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede della fondazione.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e, in particolare:

- a) nomina fra i propri membri il presidente e il vice presidente;
- b) assume e licenzia il personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- c) istituisce e ordina gli uffici della fondazione;
- d) approva eventuali regolamenti interni;
- e) delibera, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello statuto;
- f) accetta contributi, donazioni, disposizioni testamentarie e delibera l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;
- g) delibera gli incrementi del patrimonio;
- h) determina i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo sei possono divenire partecipanti, sostenitori o volontari e procede alla loro nomina;
- i) nomina il direttore generale della fondazione;
- l) delibera la costituzione e la partecipazione a società di capitali e ad altri enti;
- m) nomina i componenti del comitato scientifico;
- n) esercita tutti i poteri e assume tutte le decisioni che lo statuto non demanda espressamente ad altri organi della fondazione;
- o) conferisce speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- p) delibera lo scioglimento e l'estinzione della fondazione e la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni di questo statuto.
- q) nomina uno o più liquidatori e determina i modi di liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni dell'articolo 30 del codice civile (*Liquidazione*) e degli articoli 11 e 21 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

Le deliberazioni che riguardano la nomina del presidente e del vice presidente della fondazione, il programma di attività, le modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del suo patrimonio possono essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina dei fondatori e dei loro successori.

Se ne ravvisa l'opportunità, il consiglio di amministrazione

può istituire un comitato esecutivo composto da tre membri al quale può delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

#### **Articolo undici**

##### **Convocazione e quorum**

Il consiglio d'amministrazione si riunisce:

- a) in seduta ordinaria entro i mesi di ottobre e di aprile per la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due consiglieri o dall'organo di controllo.

Il consiglio è convocato dal presidente e in caso di suo impedimento o assenza, dal vice presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione (che può essere diverso da quello della sede della fondazione), da comunicarsi nei modi stabiliti dal consiglio stesso a ciascun membro del consiglio e all'organo di controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante lo ritenga urgente, mediante telegramma, telefax, o posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono essere abbreviati per accordo di tutti i membri del consiglio in carica e dell'organo di controllo.

Il consiglio è validamente costituito:

- a) quando sia stato convocato in conformità alle norme del comma precedente;
- b) quando, in difetto di convocazione, siano presenti tutti i suoi membri in carica e l'organo di controllo;
- c) quando, validamente convocato, sia presente la maggioranza dei suoi membri nominati dai fondatori promotori.

Le adunanze del consiglio sono presiedute dal presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente.

Il consiglio nomina un segretario per la stesura dei verbali delle riunioni dei suoi membri. Il segretario può anche essere un estraneo al consiglio.

Le decisioni del consiglio d'amministrazione, non computandosi le astensioni, sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità, nelle votazioni prevale il voto del presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche in audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo, dovendosi ritenere svolta la riunione in tale luogo, il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto che stende il verbale di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;



d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di leggere, ricevere e trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti da questo statuto.

Le decisioni dei consiglieri devono essere trascritte senza indugio nel libro dei verbali delle riunioni del consiglio d'amministrazione da tenersi nei modi previsti dal decreto legislativo 117/2017.

#### **Articolo dodici**

##### **Presidente**

Il presidente della fondazione presiede anche il consiglio d'amministrazione.

Il presidente:

- ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e ne firma gli atti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nei pertinenti registri pubblici [oggi nel registro previsto dall'articolo 3 (*Registro delle persone giuridiche*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*) e, quando sarà istituito, nel registro unico nazionale del terzo settore, disciplinato nel titolo VI del predetto decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;
- convoca il consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni, anche avvalendosi dell'opera del direttore generale;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione;
- in caso di urgenza adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse della fondazione; tali provvedimenti devono poi essere sottoposti all'approvazione del consiglio nella sua prima adunanza successiva che deve essere convocata dallo stesso presidente entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento urgente.

In particolare, il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private e con gli altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno per le singole iniziative della fondazione.

Il presidente della fondazione può delegare i propri compiti in tutto o in parte al direttore generale e a uno o a più membri del consiglio d'amministrazione.

Il presidente della fondazione risponde del proprio agire di fronte al consiglio di amministrazione.

#### **Articolo tredici**

##### **Il vice presidente**

Il vice presidente della fondazione sostituisce il presidente con gli stessi poteri in caso di sua assenza o impedimento. La sottoscrizione del vice presidente fa piena fede dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

#### **Articolo quattordici**

##### **Il direttore generale**

Il consiglio di amministrazione ha il potere d'istituire e nominare il direttore generale della fondazione.

Il direttore generale della fondazione è nominato con contratto di diritto privato e deve essere scelto tra persone con esperienza almeno quinquennale di gestione esercitata in autonomia di risorse finanziarie, umane e tecniche d'impresa o enti pubblici o privati.

Il direttore generale alla scadenza del contratto, salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione, resta in carica per l'ordinaria amministrazione della fondazione sino all'entrata in servizio del suo successore.

La rappresentanza legale della fondazione spetta anche al direttore generale.

Il direttore generale ha tutti poteri di gestione della fondazione e, nei limiti dei poteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, può, quindi, acquisire e disporre delle risorse finanziarie, umane e strutturali dell'associazione.

Il direttore generale è investito dei seguenti compiti:

- esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- collaborazione col consiglio di amministrazione nella predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- gestione delle risorse economiche della fondazione e, in particolare, dei suoi conti correnti bancari;
- utilizzo, con poteri di firma, dei sistemi di home banking;
- cura ed esecuzione dei pagamenti ai dipendenti e ai fornitori;
- cura dei rapporti della fondazione con gli enti pubblici, con i soggetti privati e con le autorità amministrative e politiche;
- esercizio degli altri poteri che il consiglio di amministrazione gli dovesse delegare di volta in volta o in modo generale;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, escluse quelle nelle quali si discute del suo rapporto di lavoro con la fondazione.

#### **Articolo quindici**

##### **Comitato Scientifico**

Il comitato scientifico è organo consultivo della fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal consiglio di amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, e istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della fondazione.

Il comitato scientifico svolge, in collaborazione con il consiglio di amministrazione e il direttore generale della fondazione, una funzione tecnico consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il consiglio di amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del comitato scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati. l'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il comitato scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del presidente della fondazione. Alle riunioni del comitato scientifico partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale.

#### **Articolo sedici**

##### **Organo di controllo**

L'assemblea nomina l'organo di controllo che può essere monocratico o costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile (*Cause di ineleggibilità e di decadenza*).

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 (*Composizione del collegio*), secondo comma, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Se all'organo di controllo fosse assegnata anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti devono essere nominati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*), se applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 (*Revisione legale dei conti*) del decreto legislativo 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del decreto legislativo 117/2017;

- attesta che il bilancio della fondazione, se redatto nei casi previsti dall'art. 14 (*Bilancio sociale*) del decreto legislativo 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svol-

to dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari

#### **Articolo diciassette**

##### **Organo di revisione legale dei conti**

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 (*Revisione legale dei conti*) del decreto legislativo 117/2017 e quando l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

#### **Articolo diciotto**

##### **Libri sociali e i registri contabili**

I libri e i registri contabili essenziali che la fondazione deve tenere sono il libro dei verbali delle riunioni del consiglio d'amministrazione, il libro giornale della contabilità, il libro degli inventari e gli altri libri previsti dal d.lgs.117 del 2017.

#### **Articolo diciannove**

##### **Assemblea**

L'assemblea è composta dai fondatori e dai partecipanti che prendono parte alla fondazione.

#### **Articolo venti**

##### **Attribuzioni dell'assemblea**

L'assemblea decide la programmazione delle attività da tenersi nell'anno e eventuali modifiche a seguito di eventi straordinari.

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio preventivo entro il mese di ottobre e il bilancio consuntivo entro il mese di aprile;
- b) eleggere i membri dell'organo di controllo;
- c) deliberare sulle direttive di ordine generale della fondazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- d) deliberare l'ammontare dei compensi degli organi della fondazione;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dai partecipanti che prendono parte alla fondazione.

#### **Articolo ventuno**

##### **Quorum costitutivi**

L'assemblea è costituita in prima convocazione quando vi intervengano o vi siano rappresentati per delega scritta almeno la metà più uno dei fondatori e dei partecipanti con diritto

al voto.

Nelle successive convocazioni essa è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

#### **Articolo ventidue**

##### **Funzionamento dell'assemblea**

Hanno diritto di partecipazione all'assemblea tutti i fondatori e i partecipanti regolarmente iscritti.

L'assemblea si può svolgere anche in audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo, dovendosi ritenere svolta la riunione in tale luogo, il presidente e il segretario dell'assemblea che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto che stende il verbale di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di leggere, ricevere e trasmettere documenti.

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti alla fondazione ed è il suo organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal presidente della fondazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o da altra persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario nominato dalla stessa assemblea su proposta del presidente.

Il presidente ha facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiedere l'assistenza di un notaio per redigere il verbale dell'assemblea.

#### **Articolo ventitré**

##### **Quorum deliberativi**

L'assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei fondatori e dei partecipanti e in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni fondatore e ogni partecipante alla fondazione ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega scritta.

La delega può essere conferita soltanto a fondatori e a partecipanti.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una delle due categorie di fondatori e partecipanti devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

#### **Articolo ventiquattro**

##### **Trasparenza**

Al fine di assicurare la piena conoscibilità della gestione delle risorse e delle attività, la fondazione pubblica sul proprio sito web:

- i bilanci approvati entro trenta giorni dall'approvazione, in open data secondo lo schema definito dal consiglio di amministrazione;
- l'elenco dei donatori di contributi superiori a euro 200,00, previa acquisizione del loro consenso ai fini della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- l'elenco dei fondatori, dei partecipanti e dei componenti di tutti gli organi della fondazione;
- le retribuzioni, i curricula, le dichiarazioni dei redditi e patrimoniali e le dichiarazioni relative a conflitti di interesse dei componenti del consiglio di amministrazione della fondazione. Il rifiuto di fornire queste informazioni implicherà la decadenza dalle cariche ricoperte;
- gli emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi della fondazione, ai dirigenti e ai fondatori;
- il rendiconto annuale di programmi, attività, raggiungimento di obiettivi e analisi di impatto delle azioni compiute.

#### **Articolo venticinque**

##### **Gestione delle risorse**

La gestione delle risorse è orientata al criterio di uso parsimonioso dei beni e delle risorse. Le retribuzioni, a parità di tempo di lavoro, non possono superare il rapporto tra massimo e minimo di cinque a uno.

#### **Capo III**

##### **Esercizio finanziario e scioglimento**

##### **Articolo ventisei**

##### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine l'assemblea approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal consiglio di amministrazione con la collaborazione del direttore generale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Copia del bilancio di esercizio, insieme al verbale dell'assemblea in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono struttura-

ti in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta secondo le prescrizioni dell'articolo 20 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*).

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della fondazione.

Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della fondazione o da membri del consiglio di amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, devono essere ratificati dal consiglio di amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili e avanzi di gestione, del fondo di dotazione e di altri fondi e riserve durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 (*Bilancio sociale*) del decreto legislativo 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 (*Attività diverse*) del decreto legislativo 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I bilanci, preventivo e consuntivo devono, in particolare, essere redatti secondo i seguenti criteri:

- a) obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- b) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita della fondazione, sempre che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano eseguite a favore di altre organizzazione non lucrativa di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- c) divieto di cedere beni e di eseguire prestazioni di servizi

a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che eseguono erogazioni liberali a favore della fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado, ai loro affini entro il secondo grado e alle società da essi direttamente o indirettamente controllate;

d) divieto di acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, sino superiori al loro valore nominale;

e) divieto di corrispondere a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie che superino di quattro punti il tasso ufficiale di sconto;

f) divieto di corrispondere ai lavoratori dipendenti salari e stipendi superiori del 20% (venti per cento) rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le stesse qualifiche.

#### **Articolo ventisette**

##### **Vigilanza**

L'autorità competente vigila sull'attività della fondazione secondo le disposizioni dell'articolo 25 del codice civile e delle leggi collegate.

I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'articolo 90 (*Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore*) del decreto legislativo 117 del 2017.

#### **Articolo ventotto**

##### **Scioglimento ed estinzione**

L'estinzione della fondazione può essere decisa soltanto dopo il termine dell'esistenza in vita dell'ultimo dei figli dei fondatori, fatto salvo il caso in cui vi sia l'espresso consenso di tutti i fondatori ancora in vita.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 (*Registro unico nazionale del Terzo settore*) del decreto legislativo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La fondazione, sentiti i fondatori o i loro discendenti consiglieri di amministrazione e a seguito di parere favorevole dell'ufficio di cui all'articolo 45 (*Registro unico nazionale del Terzo settore*), primo comma del decreto legislativo 117/2017 o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 (*Mi-*



sure di razionalizzazione della finanza pubblica) nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

**Capo IV**

**Rinvio e riconoscimento**

**Articolo ventinove**

**Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto da questo statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del codice civile in quanto compatibili.

Ugo Bressanello

Dottor Alessandro Dessy, Notaio